

Allegato n. 4

**CAPITOLATO SPECIALE CONDIZIONI  
SPECIALI - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
VERSO PRESTATORI D'OPERA**

CONTRAENTE

**COMUNE DI**  
\_\_\_\_\_  
**TORINO**  
\_\_\_\_\_

EFFETTO: 31.12.2006

SCADENZA CONTRATTO: 31.12.2011

## INDICE

### titolo

#### DEFINIZIONI

##### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

1. Durata del contratto, Proroga, Rescindibilità annuale
2. Decorrenza – Costituzione del premio e pagamento dello stesso
3. Pagamenti per variazioni con aumento di premio
4. Modifiche dell'assicurazione  
Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamenti del
5. rischio -Diminuzioni del rischio
6. Formulazione del premio variabile
7. Danni precedenti
8. Altre assicurazioni
9. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
10. Oneri fiscali
11. Interpretazione del contratto
12. Foro competente
13. Rinvio alle norme di legge
14. Trattamento dei dati
15. Coassicurazione e delega

##### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

16. Obblighi del Contraente - Denuncia dei sinistri
17. Gestione delle vertenze di danno, Spese legali e peritali
18. Recesso in caso di sinistro
19. Obblighi della società nella gestione dei sinistri, Rendiconto
20. Massimali Assicurati

##### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT E RCO**

- 21 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)
- 22 Descrizione di alcune attività particolari comprese in copertura
- 23 Esclusioni
- 24 Responsabilità personale dei dipendenti e non
25. Responsabilità come da d.lgs. n° 626-19/09/1994

26. Responsabilità derivante da d.lgs. n° 494-14/08/1996
27. Committenza generica, inclusa guida veicoli
28. Danni da interruzione attività
29. Danni da incendio, esplosione e scoppio
30. Inquinamento accidentale
31. Proprietà, conduzione, locazione e sublocazione
32. Proprietà ed uso macchinari
33. Cose consegnate
34. Cose in ambito lavori
35. Precisazioni ed estensioni varie di garanzia
36. Gestione delle franchigie e dei sinistri nell'assicurazione di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)
37. Subentro nella gestione dei sinistri sotto la franchigia
38. Estensione territoriale
39. Rinuncia al diritto di surrogazione
41. SCOPERTI – FRANCHIGIA – LIMITI DI RISARCIMENTO
42. Specifiche per la gestione dei sinistri in franchigia

#### **SCHEDA DI SUBENTRO**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>ASSICURATO</b>              | Il Contraente e le persone fisiche e giuridiche alle quali è esplicitamente riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale, in quanto soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| <b>ASSICURAZIONE</b>           | Il Contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti;  |
| <b>CONTRAENTE - ENTE</b>       | il COMUNE, che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta;   |
| <b>COSE</b>                    | sia i beni materiali sia gli animali;  |
| <b>FRANCHIGIA</b>              | l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene reintegrato alla Società dal Contraente e resta ad esclusivo carico dello stesso;                                      |
| <b>LIMITE RISARCIMENTO</b>     | la somma massima dovuta dalla Società;   |
| <b>MASSIMALE ASSICURATO</b>    | L'importo massimo dell'indennizzo stabilito dalle parti;   |
| <b>POLIZZA</b>                 | Il Documento che prova l'assicurazione;  |
| <b>PREMIO</b>                  | la somma dovuta dal Contraente alla Società;   |
| <b>RISARCIMENTO INDENNIZZO</b> | la somma dovuta dalla Società all'Assicurato, o all'avente diritto, in caso di sinistro;   |
| <b>RISCHIO</b>                 | la possibilità che si verifichi un sinistro;   |
| <b>SINISTRO</b>                | il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;   |
| <b>SOCIETÀ</b>                 | la Compagnia assicuratrice;  |
| <b>RETRIBUZIONI</b>            | Le retribuzioni lorde erogate e denunciate all'INAIL dal Contraente;   |

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – RESCINDIBILITÀ ANNUALE**

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2006 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2011 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni).

Il contratto potrà tuttavia essere rescisso al termine di ogni annualità a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi tra le Parti con un preavviso di 120 giorni.

### **2 DECORRENZA - COSTITUZIONE DEL PREMIO E PAGAMENTO DELLO STESSO.**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2006 anche se il pagamento del premio annuale non verrà effettuato contestualmente alla stipula della polizza.

Il premio annuale verrà liquidato in unica rata, entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto e della successiva scadenza.

Il premio annuale della presente assicurazione è definito in € .....

### **3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO**

Gli aumenti di premio conseguenti a modificazioni contrattuali verranno pagati entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione, da parte del Contraente, dell'appendice prevista all'art. 4.

### **4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

---

## **5 FORMULAZIONE DEL PREMIO VARIABILE**

---

Il premio della presente assicurazione verrà parametrato all'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate e denunciate all'INAIL.

La prima rata di premio verrà conteggiata sulla base dei dati provvisori inizialmente forniti dal Comune di Torino.

Al termine di ciascun periodo annuo di assicurazione, il Comune di Torino si impegna a fornire alla Società, i dati consuntivi relativi alla annualità trascorsa, in riferimento ai quali la Società provvederà ad elaborare un'appendice di regolazione premio.

La regolazione potrà essere attiva, passiva, o nulla.

In caso di regolazione passiva il rimborso sarà effettuato al netto delle tasse percepite dalla Società.

Ove il Contraente abbia senza dolo e colpa grave fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio di competenza e non percepita.

Gli aumenti e le diminuzioni di premio conseguenti verranno pagati entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'apposita appendice.

---

## **6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO – DIMINUZIONI DEL RISCHIO**

---

Salvo per il caso di dolo ed in deroga agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché la mancata comunicazione di successive circostanze o variazioni che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione.

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

---

## **7 DANNI PRECEDENTI**

---

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano coinvolto la propria responsabilità.

---

## **8 ALTRE ASSICURAZIONI**

---

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. A parziale deroga dell'art. 1910 c.c. il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

---

## **9 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

---

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

---

## **10 ONERI FISCALI**

---

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

---

## **11 INTERPRETAZIONE DELLA CONTRATTO**

---

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

---

## **12 FORO COMPETENTE**

---

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione, è competente il Foro di Torino.

---

## **13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal C.C. e dalle leggi in materia.

---

## 14 TRATTAMENTO DEI DATI

---

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 la Società è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

---

## 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

---

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse società in appresso indicate:

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| ..... | ....% (delegataria)     |
| ..... | ....% (coassicuratrice) |
| ..... | ....% (coassicuratrice) |

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.



## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **16 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI**

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alla Società viene fatta denuncia scritta di ciascun sinistro, entro 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente per la gestione delle pratiche assicurative ne è venuto a conoscenza ovvero abbia ricevuto dal danneggiato direttamente o per il tramite di un proprio legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta. Il Contraente fa poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

### **17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza verrà ugualmente fornita ove il Pubblico Ministero abbia già in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

L'assistenza penale verrà ugualmente fornita anche nel caso in cui il procedimento penale sorga anteriormente alla richiesta di risarcimento danni.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse; la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente in base all'Art.2.

## **19 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO**

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

**20 MASSIMALI ASSICURATI**

Responsabilità Civile verso Terzi  
(R.C.T.)

€  
**15.000.000,00**

per sinistro e per anno;

Responsabilità Civile verso Prestatori di  
Lavoro (R.C.O.)

€  
**10.000.000,00**

per sinistro, con il limite di

€ **5.000.000,00**

per ogni Prestatore  
d'opera

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

### **21 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

#### **A) – R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi per fatto dei suoi Amministratori, a livello centrale e circoscrizionale, e dei suoi dipendenti e comunque di tutte le persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere a termini dell'art. 2049 del c.c., ovvero tutti coloro che comunque svolgono, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato attività, anche se temporanea od occasionale, per conto dell'Assicurato, tutti quanti di seguito denominati assicurati, a condizione che nella determinazione del danno risultino inseriti nell'organizzazione aziendale.

A titolo puramente descrittivo si indicano tra le attività del Comune di Torino: servizi di polizia municipale, servizi demografici ed elettorali, servizi cimiteriali, servizi socio-assistenziali, servizi di protezione civile, di tutela dell'ambiente, di manutenzione degli edifici municipali, di manutenzione del suolo pubblico, di coordinamento viabilità, traffico e parcheggi, del verde pubblico, di ponti e vie d'acqua, di commercio, dei mercati all'ingrosso, servizi culturali, educativi, bibliotecari, musei civici, archivio storico, promozione di manifestazioni varie con eventuale utilizzazione di tensostrutture, gestione di impianti sportivi, di colonie permanenti e stagionali; tutto nella consistenza attuale e futura senza che sia necessaria una preventiva notifica alla Società delle variazioni intervenute o previste.

E' comunque di principio convenuto fra le parti che rientra nell'oggetto dell'assicurazione ogni forma di responsabilità civile verso Terzi degli Assicurati, che non risulti esplicitamente esclusa dalla polizza o dalle Leggi vigenti ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate nel presente contratto.

B) – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui Dipendenti, anche solo funzionalmente, in occasione di lavoro o di servizio, nonché da lavoratori Parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;

In tal caso la Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme eccedenti l'indennità che, a norma di legge, questo sia tenuto a pagare all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

- 2) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati al Personale, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione comprende le Malattie Professionali, riconosciute dall'I.N.A.I.L. o riconosciute tali dalla Magistratura che si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della presente polizza ed entro i 48 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

L'assicurazione RCO si intende espressamente estesa:

- ai prestatori di lavoro temporaneo (interinali) di cui alla legge 196/97;
- ai lavoratori occasionali;

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

---

## 22 DESCRIZIONE DI ALCUNE ATTIVITA' PARTICOLARI COMPRESSE IN COPERTURA

---

A titolo esemplificativo e non limitativo, riferito alle sottoelencate attività, si dà atto che la copertura assicurativa comprende le attività di seguito descritte.

### **Attività di Volontariato giovanile.**

Con il programma di Volontariato Giovanile viene offerta ai giovani l'opportunità di impegnarsi in iniziative a favore della città; nel corso dell'anno si organizzano varie attività di durata limitata che si collocano in ambito culturale, ambientale e turistico.

Le attività che i giovani sono chiamati a svolgere, e per le quali è previsto un coinvolgimento massimo di 240 ore per volontario, sono le seguenti:

promozione dei beni artistici ed ambientali della città anche in occasione di convegni con rilevanza nazionale e/o internazionale;

gestione punti informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti in occasione delle attività o manifestazioni;

accoglienza turistica ed accompagnamento in città, in ambito regionale e/o presso stazioni o aeroporto;

attività all'interno dei musei o di altri enti culturali;

frequenza corsi di formazione riguardanti le attività;

attività all'interno del canile municipale.

I soggetti sopra indicati si devono considerare coperti:

in ogni momento di permanenza degli stessi nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi, anche autonome, previste dai progetti;

in occasione di soggiorni esterni, gite, visite esterne, formazione, rappresentazioni e manifestazioni varie in locali, anche non dell'Ente, a qualsiasi ora della giornata.

Soggetti assicurati: n. 2500 giovani in età compresa tra i 16 e i 30 anni.

### **Attività di Servizio Civile Volontario**

La Città di Torino partecipa ai bandi ministeriali per l'impiego di volontari in servizio civile promossi dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, prestano il loro servizio per la durata di 12 mesi con un impegno di 30/36 ore settimanali.

Tutti i progetti, approvati dal Ministero rispondono alle caratteristiche della legge 64/2001. Gli ambiti di intervento sono i seguenti: Assistenza, Cura e riabilitazione, Reinserimento Sociale, Prevenzione, Protezione Civile, Salvaguardia e fruizione del Patrimonio Ambientale, Salvaguardia e fruizione del Patrimonio Artistico, Promozione Culturale, Educazione, Servizio Civile all'estero.

Le attività

I servizi in cui operano i volontari che partecipano ai progetti della Città di Torino sono:

1. Servizi socio-assistenziali a favore di minori, disabili, anziani, stranieri, adulti in difficoltà.
2. Servizi educativi scolastici.
3. Servizi culturali.
4. Protezione Civile
5. Ambiente
6. Servizio civile all'estero

### **1. Servizi Socio-assistenziali a favore di minori, disabili, anziani, adulti in difficoltà.**

Comunità alloggio per minori - comunità alloggio per handicappati fisici e psichici.

Centri socio-terapeutici per handicappati ultraquattordicenni.

Istituti e comunità alloggio per anziani.

Sostegno a singoli portatori di handicap.

Servizi a favore di stranieri e di adulti in difficoltà.

### **2. Servizi Educativi Scolastici**

I volontari affiancano gli insegnanti nelle scuole statali e comunali torinesi nell'ambito di un progetto specifico e su casi di handicap e disagio. I compiti a loro assegnati sono i seguenti:

Collaborazione con gli insegnanti nelle attività didattico-educative;

Attività laboratoriali ed extracurricolari;

Collaborazione in uscite didattiche, attività in piscina, attività musicali, di informatica, di pittura etc..

Accompagnamenti nelle gite e nei soggiorni.

### **3. Servizi Culturali**

Centri d'incontro e servizi culturali decentrati

Sistema bibliotecario urbano

Musei

Centro Interculturale

### **4. Protezione Civile**

- Informazione su attività di Protezione Civile e sulle associazioni di volontariato
- Partecipazione a manifestazioni e ad attività di protezione civile

## **5 Tutela Ambiente**

- partecipazione a iniziative di promozione e salvaguardia dei parchi cittadini
- accoglienza e accompagnamento di classi in visita ai parchi cittadini

## **6 Servizio Civile all'Estero**

- Interventi di costruzione della Pace
- Collaborazioni con le realtà locali in vari ambiti

(1) N.B. Nell'ambito delle varie attività sono previsti, da parte dei volontari, anche degli accompagnamenti che possono essere effettuati con autopullman, treno e pulmini della Pubblica Amministrazione

Soggetti assicurati: n. 400 volontari

### **Attività Centro Mediazione di Torino**

I mediatori operano all'interno del Centro Mediazione, con sede in Torino, ove svolgono l'attività di mediazione che prevede, principalmente, l'incontro tra la vittima e l'autore del reato, o tra le parti in conflitto. A volte i mediatori si devono recare fuori sede in quanto il Centro opera a livello regionale.

I soggetti sopra indicati si devono considerare coperti: in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi, anche autonome, previste dai progetti;

Soggetti assicurati: - 10 mediatori che operano presso il Centro Mediazione di Torino.

### **Attività di Scambi Internazionali**

L'Ufficio Scambi Internazionali organizza per i giovani dei soggiorni della durata di 12/15 giorni in vari paesi europei ed extra europei (Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Finlandia, Ungheria, Romania, Polonia, Marocco, Tunisia, etc..). Durante i giorni di permanenza all'estero i giovani hanno la possibilità di conoscere la realtà socio culturale del paese straniero, di frequentare un corso di lingua, di partecipare ad attività sportive come pallavolo, basket, calcio, wind surf ed eccezionalmente rafting; svolgono inoltre attività culturali come stage di danza, teatro, musica. Durante il soggiorno i giovani vengono ospitati in strutture d'accoglienza quali centri giovanili, ostelli, campeggi, albergo e famiglie. I Viaggi vengono effettuati in treno o in aereo.

Il programma prevede campi di volontariato, corsi di lingua, progetti speciali ed incontri internazionali in Italia ed all'estero. L'attività dei campi comprende lavori di diverso



genere, sotto la guida di esperti, che impegnano i partecipanti per alcune ore della giornata: ripristino e manutenzione ambientale, studio degli ecosistemi, pulizia di aree abbandonate, studi archeologici, intervento di recupero di castelli ed edifici antichi, partecipazione a programmi di educazione interculturale, ec.. Nel corso di questi soggiorni sono altresì previste gite ed escursioni, visite di conoscenza dei luoghi, attività sportive e ricreative, momenti di confronto con i coetanei stranieri.

Ogni gruppo è seguito da un accompagnatore/animatore selezionato dall'Ufficio Scambi Internazionali. Gli accompagnatori sono reclutati all'interno di un gruppo di persone che usufruisce di formazione specifica di "accompagnatore all'estero per gli scambi internazionali". L'ufficio richiede preferibilmente delle precedenti esperienze nel campo dell'animazione e una buona conoscenza linguistica. Non si tratta di animatori professionisti ma, solitamente, di studenti universitari con la passione del viaggio. Per la loro collaborazione non vengono retribuiti.

Soggetti assicurati:- n. 600 giovani dai 15 ai 29 anni  
- n. 30 accompagnatori/animatori

### **Attività Progetto Murarte**

Il progetto prevede la realizzazione di opere murali da parte di giovani in età compresa tra i 14 e i 29 anni. Gli interventi avvengono normalmente su superfici sparse per la città. I giovani eseguono le loro opere utilizzando bombolette atossiche; sono muniti di mascherina protettiva. Di norma l'altezza massima delle opere è relativa alla misura cui giunge il braccio in tutta la sua estensione, calcolabile in mt. 2,50 - 2,70. Sono, però, previsti casi in cui gli interventi da realizzare abbiano altezze superiori a quelle dette e che per effettuare le opere sia necessario l'uso di ponteggi fissi o elevatori mobili. In quest'eventualità il numero di giovani che intervengono può variare da 3 a 15 persone massimo. I ragazzi possono lavorare alle loro opere in qualsiasi ora del giorno o della notte, in quanto la caratteristica del progetto è di rendere sicuro e legale il loro intervento, che, normalmente effettuano nel tempo libero o negli orari a loro più congeniali.

Per un periodo massimo di 30 giorni all'anno, normalmente nel periodo estivo, i giovani potranno realizzare opere murali lavorando sui cestelli mobili, estendibili fino ad un massimo di 15 metri da terra.

Soggetti assicurati: n. 200 giovani dai 14 ai 29 anni

### **Attività Spazio Autonomia**

I giovani frequentano lo spazio sito in Via Stampatori 10 ed operano in collegamento con l'aera Autonomia e Responsabilità, per la quale gestiscono laboratori di riflessione e formazione culturale ed incontri di carattere prettamente culturale.

I soggetti sopra indicati si devono considerare coperti:

in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi, anche autonome, previste dall'area autonomia e responsabilità;

Soggetti assicurati: - 20 giovani

### **INIZIATIVE GESTITE DALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SOCIALI DECENTRATI (CIRCOSCRIZIONI) CON DECORRENZA DAL 28.02.07**

Soggetti assicurati:

- 2.290 minori
- 1.280 disabili
- 300 persone trasportate da e verso abitazione per e da luogo attività'
- 1.620 Anziani
- 1.300 Stranieri e nomadi
- 482 Adulti in difficoltà
- 2.770 Collaboratori

Totale assicurati 10.042 persone.

La copertura dei soggetti assicurati è efficace:

- in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi;
- durante il tragitto domicilio-servizio e viceversa sia che il soggetto usufruisca del servizio di trasporto comunale o privato, sia che lo effettui da solo;
- in occasione di soggiorni esterni, estivi o invernali, gite, visite esterne, rappresentazioni, e manifestazioni, varie in locali, anche non dell'Ente assicurato a qualsiasi ora della giornata.

### **ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO.**

Le attività che i volontari sono chiamati a svolgere presso il Settore Sistema Bibliotecario urbano sono le seguenti:

- attività per migliorare e potenziare la qualità dei servizi già esistenti (assistenza personalizzata all'utente, orientamento all'uso della biblioteca, ricerche bibliografiche tematiche;)
- sperimentare forme di intervento innovative (prestito a domicilio, prestito presso gli ospedali, attività con utenze deboli: anziani, disabili, stranieri).

La garanzia viene prestata:

- in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne alle sedi bibliotecarie, anche autonome, previste dai progetti;

- in occasione di soggiorni estivi esterni, gite, visite esterne, formazione rappresentazioni varie in locali anche non dell'Ente assicurato a qualsiasi ora della giornata.

Soggetti assicurati: fino a 30 volontari contemporaneamente inseriti nel servizio bibliotecario.

### **ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI DENOMINATA ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE**

Soggetti assicurati:

- 500 allievi;
- 70 collaboratori.

La garanzia è prestata anche in occasione di uscite esterne, anche fuori Torino, per saggi concerti e relativa prove.

### **PROGETTO “METTIAMOCI AL SICURO - SALVIAMOCI LA PELLE”**

Il progetto è realizzato dalla Protezione Civile di Torino ed ha lo scopo di sensibilizzare ed educare all'autoprotezione i bambini delle scuole materne insegnando loro come comportarsi nelle diverse situazioni di pericolo e come proteggersi durante le calamità.

L'attività consiste nella creazione di mini squadre di protezione civile. I bambini facenti parte delle mini squadre ricevono un addestramento mirato ad una conoscenza delle misure di autoprotezione e soccorso e sono organizzati in squadre specializzate in una particolare tipologia di soccorso.

Assicurati: massimo 40 bambini facenti parte delle mini squadre di protezione civile e massimo n. 2 istruttori.

Di comune accordo tra le parti si prende e si dà atto che:

- i. eventuali modifiche, in aumento o in diminuzione, del numero delle persone che svolgono le sopradescritte attività non influirà sul conteggio del premio di polizza e sulla validità della copertura assicurativa;
- ii. per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione giacente presso il Contraente;
- iii. limitatamente alle lesioni personali, le persone di cui alle attività sopra descritte si intendono terzi tra di loro ed ai soggetti assicurati per le iniziative gestite dalla divisione servizi sociali e servizi sociali decentrati (circoscrizioni) con decorrenza dal 28 febbraio 2007 viene garantita la copertura per danneggiamenti a protesi, ausili acustici ed a occhiali/lenti.

---

## 23 ESCLUSIONI

---

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) per i quali, in conformità alle norme della legge del 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, è obbligatoria l'assicurazione;
- b) derivanti da attività istituzionali esercitate tramite Aziende Municipalizzate e Società partecipate, a meno che non derivi comunque al Contraente/Assicurato una responsabilità risarcibile a termini della presente polizza;
- c) da furto, anche a cose in consegna o custodia, salvo quanto previsto all'art. 34;

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- d) Da determinazione ed impiego e comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al successivo art. 31;
- f) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi escluso armamenti dei vigili urbani;
- g) Derivanti da atti di terrorismo;
- h) Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- i) Derivanti alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- j) Derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell'amianto;
- k) Conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o incendio;
- l) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

---

## 24 NOVERO DEI TERZI

---

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di Amministratori del Comune di Torino, ad esclusione dei Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Tuttavia i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro anche i prestatori di lavoro dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 1124/65 per morte e lesioni personali.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi Terzi fra loro.

---

## **25 RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, dei soggetti di cui all'art. 22 della presente polizza, nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Persone in rapporto di lavoro temporaneo, Collaboratori, Consulenti esterni, Appartenenti ad Associazioni di volontariato, Volontari non appartenenti ad Associazioni di volontariato che operano sotto la direzione e per conto della Città di Torino, Obiettori, Giovani che prestano il servizio volontario Civile, Docenti, per danni arrecati a Terzi nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti, per conto ed ordine dell'Assicurato.

---

## **26 RESPONSABILITÀ COME DA D. LGS N. 626 – 19.09.1994**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi del disposto del D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni.

---

## **27 RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D. LGS. N. 494 – 14.08.1996**

---

La garanzia è operante per la responsabilità civile per danni a Terzi derivanti dal D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati dai Dipendenti dell'Assicurato che assumono i ruoli previsti dal succitato Decreto, nell'ambito delle rispettive funzioni per conto dell'Assicurato stesso.

---

## **28 COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI**

---

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi, dai Dipendenti o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato, in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

---

## **29 DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ**

---

La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato avvio, interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

---

## **30 DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO**

---

La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

In presenza di garanzia operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

---

## **31 INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

---

La garanzia comprende i danni derivanti da inquinamento, di natura accidentale, dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.

---

## **32 PROPRIETÀ, CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, usufruttuario, utilizzatore a qualsiasi titolo di costruzioni o moduli abitativi in genere, comprese pertinenze e/o dipendenze a qualsiasi uso destinate o godute, anche da terzi, ed anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, di impianti sportivi e ricreativi nonché di parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili comprese pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

---

## **33 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione,

approvato con D.P.R. 24/11/70 n. 973 salvo che si tratti di mezzi normalmente non destinati a circolare su aree aperte al pubblico per i quali l'Assicurato abbia omesso di provvedere alla copertura assicurativa R.C.A..

---

### **34 COSE CONSEGNATE**

---

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del c.c..

---

### **35 COSE IN AMBITO LAVORI**

---

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, semprechè tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

---

### **36 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA**

---

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per le seguenti fattispecie di danni:

- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi, con particolare riferimento all'attività di smercio e/o somministrazione di prodotti;
- da ritardato e/o omesso soccorso;
- dovuti a proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- conseguenti a sorveglianza e custodia di bambini, durante attività ricreative; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli Addetti al servizio anche se non dipendenti;
- a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e s.m.i.;
- derivanti dall'esercizio dell'attività dei messi comunali, intesi come tali tutti i Dipendenti del Comune di Torino che svolgono tale attività per conto del medesimo, con la precisazione che l'Amministrazione Finanziaria riveste la qualifica di Terzo;
- derivanti dalle attività di unità cinofile e a cavallo appartenenti al Settore Polizia Municipale del Comune di Torino. Per i predetti animali la garanzia si intende efficace 24 ore su 24 anche in ragione della custodia dell'animale effettuata dall'agente.
- da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente o da Terzi su committenza del Contraente;

- relativi all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, mostre, fiere, manifestazioni ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non;
- relativi all'organizzazione di corsi, stage, attività formative sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato è compresa la responsabilità per danni a terzi cagionati dai partecipanti alle predette attività.

---

### **37 FRANCHIGIE E GESTIONE DEI SINISTRI NELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI**

---

La garanzia è prestata con una franchigia frontale di € ..... per ogni sinistro.

La Società prende atto ed accetta la gestione diretta o indiretta del Contraente di tutti i sinistri di Responsabilità Civile indennizzabili ai termini della Polizza rientranti nella franchigia frontale di € ..... prevista per singolo sinistro.

Sono esclusi i sinistri di cui all'art. 21 sezione B) RCO, per i quali non è prevista franchigia e la cui gestione spetterà alla Società.

La Società si impegna altresì a tenere in carico, con le modalità di cui all'art. 17, tutti i sinistri indipendentemente dall'importo del risarcimento richiesto o eventualmente da richiedere, per i quali venga messo in atto un procedimento penale, prima o successivamente la richiesta di risarcimento del danno.

In caso di sinistri il cui importo di risarcimento superi la franchigia frontale di € ....., la trattazione del sinistro spetterà alla Società che si impegna ad accertare e liquidare al Terzo danneggiato l'importo del danno al lordo della franchigia prevista.

Successivamente la liquidazione di ogni sinistro, la Società trasmetterà al Contraente la documentazione comprovante gli importi liquidati, con il conteggio della franchigie anticipate e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 90 ( novanta) giorni dalla relativa richiesta.

---

### **38 SUBENTRO NELLA GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO LA FRANCHIGIA**

---

Durante il periodo di efficacia del contratto la Società si impegna a subentrare nella gestione dei sinistri esclusi dall'articolo precedente, previa richiesta del Contraente da notificarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 60 giorni prima della data prevista per il subentro, alle condizioni offerte in sede di gara nella "SCHEDE DI SUBENTRO", che forma parte integrante del presente capitolato.



L'importo è definito moltiplicando il costo unitario di gestione per sinistro per il numero dei sinistri.

---

### **39 ESTENSIONE TERRITORIALE**

---

Salvo quanto diversamente indicato negli articoli precedenti, l'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS. L'assicurazione R.C.O. vale nel Mondo intero.

---

### **40 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

---

In deroga all'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

## 41 SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

| TIPOLOGIA DI EVENTO   | FRANCHIGIA FRONTALE<br>per sinistro | LIMITI DI<br>RISARCIMENTO  |
|---|-------------------------------------|--|
| DANNI DA INCENDIO A<br>COSE DI TERZI                          | €                                   | € 3.000.000,00 per sinistro<br>e per anno assicurativo                                       |
| DANNI DA INTERRUZIONE<br>ATTIVITÀ                             | €                                   | € 1.000.000,00 per sinistro<br>e per anno assicurativo                                       |
| COSE CONSEGNATE   | €                                   | € 500.000,00 per sinistro<br>e per anno assicurativo   |
| FURTO COSE DI TERZI<br>CONSEGNATE                             | €                                   | € 50.000,00 per sinistro e<br>€ 200.000,00 per anno<br>assicurativo                          |
| INQUINAMENTO<br>ACCIDENTALE                                   | €                                   | € 1.000.000,00 per sinistro<br>e per anno assicurativo                                       |
| MESSI COMUNALI  | €                                   | € 100.000,00 per sinistro<br>€ 1.000.000,00 per anno<br>assicurativo                         |
| FURTO DA IMPALCATURE<br>-<br>PONTEGGI                         | €                                   | € 100.000,00 per sinistro e<br>per anno  |
| RESPONSABILITA' CIVILE<br>VERSO TERZI (RCT)                   | €                                   | € 15.000.000,00 per sinistro<br>e per anno   |
| RESPONSABILITA' CIVILE<br>VERSO PRESTATORI DI<br>LAVORO (RCO) | SENZA FRANCHIGIA                    | € 10.000.000,00 per sinistro<br>con il limite di 5.000.000,00<br>per ogni prestatore d'opera |

La Società (Timbro e Firma)

Agli effetti dell'art.1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificata mente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali - Norme Comuni:

- art.** (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- art.** (Procedura per la valutazione del danno);
- art.** (Diritto di recesso dal contratto ad ogni scadenza e dopo ogni denuncia di sinistro);
- art.** (Assicurazioni presso diversi Assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore;  
**art.** (Pagamento dell'indennizzo);
- art.** (Deroga al Tacito rinnovo);
- art.** (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di polizza e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la **Nota Informativa** ai sensi e per gli effetti **dell' Art. 123 D.Lgs. 17/03/1995 n° 175.**

Nel caso in cui il rischio di cui al presente Capitolato d'Appalto dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.

|            |
|------------|
| Polizza n° |
|            |

| Retribuzioni annue lorde denunciate all'INAIL | Tasso imponibile pro mille | premio annuo imponibile |
|---|----------------------------|-------------------------|
| €   |                            |                         |

|                       |     |    |
|-----------------------|-----|----|
| Prima Rata di Premio: | dal | al |
|-----------------------|-----|----|

| Premio netto imposte | accessori | imponibile | imposte | Premio Lordo |
|----------------------|-----------|------------|---------|--------------|
|                      |           |            |         |              |

|                |    |
|----------------|----|
| Rate a venire: | al |
|----------------|----|

| Premio netto imposte | accessori | imponibile | imposte | Premio Lordo |
|----------------------|-----------|------------|---------|--------------|
|                      |           |            |         |              |

La Società

---

## 42 SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA

---

### CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO

#### “RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA”

La Società offerente prende atto ed accetta la gestione diretta o indiretta del Contraente di tutti i sinistri di Responsabilità Civile indennizzabili ai termini della Polizza n. .... rientranti nella franchigia frontale di € .....prevista per singolo sinistro.

La Società, inoltre, prende atto ed accetta che nel caso in cui, nel corso della gestione del sinistro dovessero essere superate la soglia di franchigia prevista, il Contraente potrà denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia.

A maggiore precisione si stabilisce che:

- il Contraente, o Società di servizi o professionisti da esso delegati, esaminerà le denunce che le perverranno al fine di valutare se i danni lamentati dai terzi siano destinati a non avere seguito od ad essere assorbiti dalla franchigia oppure siano fin da subito classificabili gravi;
- inoltre, quando nell'evolversi della gestione del sinistro da parte del contraente e/o da chi da esso delegato, dovesse insorgere un aggravamento dell'entità del danno, che porti a presumere, rispetto alle iniziali apparenze, che verrà superato il limite di franchigia, la denuncia e tutto l'incarto fino a quel punto istruito verrà trasmesso alla Società la quale prenderà in carico il sinistro e ne curerà la gestione come da normale prassi senza opposizione alcuna delle norme contrattuali riguardanti le modalità d'inoltro delle denunce di sinistro;
- Il Contraente si fa carico di provvedere in proprio alla eventuale contestazione ai terzi dell'assenza di propria responsabilità.

---

### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

---

Il Comune di Torino ha l'obbligo di denunciare alla Compagnia solo i sinistri per i quali abbia fondato motivo di ritenere che l'importo dei danni da liquidare complessivamente a terzi superi la franchigia.

Tuttavia, qualora nel corso degli aggiornamenti sull'an e sul quantum emerga che i danni da liquidarsi a terzi superino la franchigia, il Comune di Torino sarà tenuto a denunciare senza ritardo il sinistro; in tal caso la Compagnia non potrà invocare l'eventuale pregiudizio determinato da una gestione non in linea con gli indirizzi della stessa.